



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8

Approvazione modifica non costituente variante (n. 20) al P.R.G.C., ex comma 12, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., inerente la definizione dell'ubicazione di struttura per il commiato

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **quattro** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventisei**, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Sig. Momberto Andrea, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:10.

Sono stati convocati i Signori:

1) Demaria Franco, 2) Momberto Andrea, 3) Vassallo dott. Andrea, 4) Ruatta geom. Giuliano Carlo, 5) Cravero rag. Silvana, 6) Bertola arch. Roberto, 7) Battisti geom. Paolo, 8) Tagliano dott. Andrea, 9) Ponso Giorgio, 10) Lauro dott. Corrado, 11) Valenzano prof. Nicolò, 12) Damiano dott. Giovanni, 13) Daniele geom. Alberto, 14) Sanzonio arch. Paola, 15) Capitini Claudio, 16) Giordana avv. Nicolò, 17) Conte prof. Riccardo.

Sono assenti i Signori

Valenzano prof. Nicolò.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta la Vicesindaca Neberti avv. Francesca e gli Assessori Comunali Falda dott. Enrico, Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Bravo geom. Gianpiero.

Sono assenti i Signori

Falda dott. Enrico.

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; presenti =====

Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(sintesi da trascrizione audio)

Il Presidente del Consiglio Sig. Momberto cede la parola al Consigliere Bertola per illustrare la deliberazione.

Il Consigliere arch. Bertola informa che, come si evince dall'oggetto della deliberazione, l'argomento concerne una modifica che non costituisce variante, quindi è un adempimento che si conclude con l'approvazione della deliberazione.

Comunica che a luglio 2025 è pervenuta la richiesta da parte della società Ponzalino, sita in Via Circonvallazione, per la realizzazione di una sala del commiato. Il procedimento ha già compiuto il suo iter dal punto di vista urbanistico-edilizio comunale ed è stato esaminato in Commissione urbanistica. Ha acquisito il parere dell'ASL e, in base alla normativa regionale che regola questa fattispecie, necessita anche di una individuazione puntuale sul Piano regolatore. Di conseguenza, con la deliberazione in oggetto, si va ad individuare in normativa urbanistica - come è già stata individuata la precedente sala del commiato - il posizionamento di questo fabbricato, che verrà costruito nei prossimi mesi.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE (N. 20) AL P.R.G.C.,
EX COMMA 12, ART. 17, L.R. 56/77 E S.M.I., INERENTE LA DEFINIZIONE
DELL'UBICAZIONE DI STRUTTURA PER IL COMMATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la legge regionale n. 28 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 21 dicembre 2018 è stata disposta la fusione per incorporazione del comune di Castellar nel comune di Saluzzo, con decorrenza 1 gennaio 2019;

- l'art. 1 comma 124 della legge 7.4.2014 n. 56 recita:
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
 - a) *tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune;*
- in base al predetto dettato normativo regionale, dal 1 gennaio 2019, il Comune di Saluzzo è dotato di due Strumenti Urbanistici Generali, l'originario del Comune di Saluzzo approvato con D.G.R. 29.05.2012 n. 16-3906, successivamente integrata e modificata con D.G.R. 10.09.2012 n. 3-4526, e quello della municipalità di Castellar approvato con D.G.R. 08.03.1988 n. 58-19330 e successiva variante parziale n. 1 approvata con DCR n. 23 del 11.10.2013;
- il suddetto P.R.G.C. del territorio di Saluzzo approvato nell'anno 2012 nell'ambito dell'azonamento individua le attrezzature cimiteriali con la sigla SGcim cartografandole con specifico retino sulle tavole di Piano, normandole all'art. 27.6 delle Norme Tecniche di Attuazione dal titolo:
27.6. Servizi pubblici destinati ad attrezzature per infrastrutture ed impianti e attrezzature cimiteriali (SGim, SGcim) che alla lettera c) recita:
 - c, *Per quanto riguarda le aree per le attrezzature cimiteriali si ammettono interventi di tipo manutentivo sino al RE/RI con riferimento al Piano cimiteriale di dettaglio. Per le aree del cimitero centrale si rimanda all'art.19 delle presenti Norme.*
- il predetto dettato normativo è stato predisposto in attuazione alle disposizioni vigenti al momento in materia, nello specifico in recepimento del D.P.R. 285/1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 Considerato che:
 - a fronte dell'evoluzione normativa, in particolare dell'intervenuta approvazione da parte della Regione Piemonte della L.R. 15/2011 e dell'emanazione della DCR 17 marzo 2015, n. 61 – 10542 inerente "*Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri: approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori*", si è delineata con maggiore precisione la disciplina relativa alle strutture per il commiato così sinteticamente

definita:

- la realizzazione di strutture del commiato in ambito comunale (realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre), è disciplinato dall'art. 8, L.R. 31/10/2007, n. 20, dal DPGR 08/08/2012 n. 7/R "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)" e dalla D.C.R. 17/03/2015 n. 61-10542;
- le strutture per il commiato, sono strutture destinate, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, alla celebrazione di riti di dignitoso commiato, all'esposizione e la veglia di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere. Tali strutture devono in ogni caso essere fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso;
- dal punto di vista organizzativo e funzionale la D.C.R. 17/03/2015 n. 61-10542 distingue due tipologie di strutture: la prima tipologia serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso) e non sono richiesti requisiti specifici ovvero, in particolare, non occorrono le dotazioni del servizio mortuario. La seconda, che viene utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la tolettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia;
- la struttura del commiato deve possedere i requisiti e caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal DPR 14/01/1997 e dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Regione Piemonte con D.C.R. 22/02/2000, n. 616-3149.
- la D.C.R. sopra richiamata, indipendentemente dalla tipologia di struttura, detta i requisiti minimi strutturali ed impiantistici, prevede che le sale del commiato sono considerate dal punto di vista urbanistico attività terziarie; conseguentemente possono essere inserite in aree urbanistiche aventi destinazione d'uso di tipo commerciale-terziario-direzionale. Nella pianificazione e programmazione urbanistica devono essere inserite nel tessuto urbanizzato ed in relazione alla specificità, peculiarità e caratteristiche di tali strutture il Comune deve definire l'ubicazione nel proprio territorio, tenendo conto che le stesse devono essere collocate ad una distanza minima di 50,00 m dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private, e di 100,00 m dalle strutture obitoriali e dai crematori al fine di evitare la collocazione nelle loro immediate vicinanze;

Dato atto che:

- sulla base del predetto dettato normativo, è pervenuta al protocollo del Comune in data 03-07-2025, richiesta di realizzazione di una nuova “sala di commiato” privata, in Via Circonvallazione, da parte della Ditta “Ponzalino sas”, con sede nel nostro Comune, nella medesima Via, al civico n. 3;
- ai fini dell’istruttoria del procedimento, è stato acquisito il parere dell’ASL CN1 in data 03-12-2025, che è risultato favorevole, condizionato a specifiche prescrizioni tecniche, con il rimando al Comune circa la definizione dell’ubicazione in ambito comunale, in conformità allo strumento urbanistico vigente, ricordando che l’apertura è soggetta ad Autorizzazione Comunale;
- l’area individuata, occupata in parte da edificio residenziale dismesso dall’uso previsto in demolizione, ricade sul PRGC all’interno del “Comparto C1”, nel quale è ammessa la destinazione terziaria, propria per l’attività in oggetto;
- il suddetto uso ha carattere assimilabile ai “servizi generali”, in relazione alla sussidiarietà rispetto alle sale del commiato pubbliche ed alla fruibilità da parte di qualunque cittadino in condizioni di pari dignità;

Rilevato che:

- sulla base di quanto esplicitato, occorre procedere ad apportare una modifica di cui al 12° comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 come esplicitato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 05.08.1998 n. 12 Pet, rientrante nei parametri previsti alla lettera b) dello stesso comma che recita:
b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale,
- la predetta modifica è costituita dai seguenti elaborati tecnici datati febbraio 2026:

Fascicolo unico contenente:

- Relazione
- Estratto di P.R.G.C.
- Estratto catastale
- Estratto norme tecniche di attuazione
- Tabella riassuntiva con le varianti e modifiche 8^ e 12^ comma predisposte al P.R.G.C.;

Rilevato altresì che:

- l'interesse pubblico alla modifica in argomento, è giustificato dai caratteri sopra evidenziati, assimilabilità ai servizi generali e sussidiarietà rispetto alle sale per il commiato pubbliche;
- la 2° Commissione Consiliare Permanente con competenze in materia di Urbanistica, nella seduta del 25-02-2026 ha esaminato la proposta in argomento;

Riscontrato che l'istruttoria del presente documento è stata svolta dall'arch. Adriano Rossi, responsabile del procedimento;

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i. ed in particolare l'art. 17, comma 13 della stessa legge che disciplina la procedura delle modifiche al P.R.G.C.;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio);

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Sviluppo compatibile del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data 25.2.2026;

Con voti favorevoli 16 su 16 presenti e n. 16 votanti, palesemente espressi,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 17, comma 12°, lett. b) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii., la modifica n. 20 al PRGC vigente approvato nell'anno 2012, INERENTE LA DEFINIZIONE DELL'UBICAZIONE DI STRUTTURA PER IL COMMIATO secondo le risultanze di cui agli elaborati depositati agli atti dell'Ufficio Urbanistica del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio, datati febbraio 2026:

Fascicolo unico contenente:

- Relazione
- Estratto di P.R.G.C.
- Estratto catastale
- Estratto norme tecniche di attuazione
- Tabella riassuntiva con le varianti e modifiche 8^ e 12^ comma predisposte al P.R.G.C..

- 2) Di dare atto che, la modifica come sopra approvata, non costituisce variante al Piano Regolatore Comunale Generale, come specificato dalla norma di riferimento (12° comma, art. 17 Legge Urbanistica Regionale).
- 3) Di disporre che la presente deliberazione, completa dei relativi elaborati tecnici, venga trasmessa alla Regione ed alla Provincia, contestualmente alla pubblicazione di rito.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 16 su 16 presenti e n. 16 votanti, palesemente espressi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante l'esigenza di poter procedere celermente, con l'iter amm.vo di rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione della struttura per il commiato.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Momberto Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
Flesia Caporgno dott. Paolo **

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa